



COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Provincia di Padova

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO, DI
RICERCA O DI CONSULENZE
(Art. 3, comma 56, della legge 244/2007)**

(Approvato con deliberazione giunta n. 87 in data 10/06/2008)

GIUGNO 2008

INDICE

Art.	1	Oggetto	pag.	3
Art.	2	Incarichi individuali di lavoro autonomo	pag.	3
Art.	3	Competenza per l'affidamento degli incarichi	pag.	3
Art.	4	Disciplinare dell'incarico	pag.	4
Art.	5	Modalità di affidamento degli incarichi	pag.	4
Art.	6	Modalità di svolgimento	pag.	5
Art.	7	Corrispettivi per gli incarichi	pag.	5
Art.	8	Programma per incarichi di studio o ricerca e consulenze	pag.	5
Art.	9	Limite di spesa	pag.	6
Art.	10	Pubblicità degli incarichi	pag.	6
Art.	11	Controllo dell'organo di revisione e della Corte dei Conti	pag.	6
Art.	12	Disposizioni finali	pag.	6

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato in esecuzione dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), fissa, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca o di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Le presenti disposizioni regolamentari, quindi, non si applicano:
 - a) agli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni;
 - b) agli incarichi professionali di progettazione, direzione lavori e collaudi o di pianificazione e progettazione urbanistica in quanto disciplinati dall'apposita normativa;
 - c) agli incarichi di cui all'art. 90 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) alle prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate;
 - e) agli appalti ed alle esternalizzazioni di servizi di cui agli allegati IIA e IIB del D. Lgs. 163/2006 necessari per raggiungere gli scopi dell'Amministrazione;
 - f) agli incarichi conferiti ad esperti esterni o interni in qualità di componenti di commissioni di concorso o di gara in quanto disciplinati da specifiche norme di legge;
 - g) agli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione;
 - h) alle attività rientranti nelle forme di incentivazione del volontariato e/o previste in appositi regolamenti a favore di persone indigenti.

Art. 2 Incarichi individuali di lavoro autonomo

1. Per esigenze rientranti nelle mansioni del personale in servizio, cui non è possibile far fronte con quello disponibile, l'Ente può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
 - b) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 Competenza per l'affidamento degli incarichi

1. Il Responsabile del servizio-Area interessato, in attuazione di quanto previsto nel Piano Esecutivo Annuale, provvede con propria determinazione ad affidare l'incarico ed approvare il relativo disciplinare, nonché ad impegnare la spesa necessaria.
2. Nella determinazione di affidamento il Responsabile del servizio-Area deve dichiarare che il personale in servizio disponibile non è sufficiente per espletare le attività oggetto dell'incarico affidato all'esterno e/o l'ente è carente della necessaria professionalità richiesta.

3. Il provvedimento di incarico deve indicare i requisiti professionali posseduti dal soggetto proposto per l'incarico secondo le disposizioni di legge.

Art. 4 Disciplinare d'incarico

1. Il Responsabile del servizio-Area formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento;
 - j) la eventuale determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - k) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - l) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la maggiore utilità per l'amministrazione. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salva diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 5 Modalità di affidamento degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti tramite comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni.
2. Per gli incarichi di importo inferiore a € 7.500,00 (importo al netto dell'IVA, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del servizio-Area interessato.
3. Per gli incarichi di importo compreso tra € 7.500,00 e € 20.000,00 (importi al netto dell'IVA, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), l'affidamento è possibile previa consultazione di almeno 5 operatori.
4. Per gli incarichi di importo superiore a € 20.000,00 (importo al netto dell'IVA, se dovuta, e degli oneri previdenziali e contributivi, se dovuti), si rinvia alle disposizioni in materia di affidamento di incarichi per servizi contenute nel D. Lgs. 163/2006 e relative norme regolamentari di attuazione.
5. Si prescinde dalla procedura comparativa quando, in relazione all'oggetto, alle modalità dell'incarico ed ai requisiti professionali, non sussiste una pluralità di soggetti con i requisiti necessari. Previa analitica motivazione, possono rientrare in questa casistica gli incarichi per

prestazioni di natura artistica e culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare e gli incarichi per prestazioni professionali qualificate per la realizzazione di interventi formativi ed organizzativi.

Art. 6 **Modalità di svolgimento**

1. Ai fini dell'espletamento dell'incarico conferito, all'incaricato potrà essere concessa la facoltà di accesso agli uffici ed agli atti, l'uso di archivi, strumenti, procedure, mezzi ed apparecchiature informatiche del Comune.
2. Potrà essere, altresì, consentito all'incaricato di avvalersi di uno o più collaboratori di sua fiducia, pur rimanendo unico referente della responsabilità dell'incarico conferitogli.
3. Qualora l'incaricato non procedesse all'esecuzione del servizio affidatogli nel termine a lui assegnato e secondo quanto stabilito nella convenzione o contratto, è in facoltà del Comune revocare l'incarico con adeguato preavviso, pagando il compenso dovuto per la prestazione svolta fino alla data in cui è divenuta operativa la revoca.

ART. 7 **Corrispettivi per gli incarichi**

1. La corresponsione dei corrispettivi dell'incarico professionale viene effettuata di norma al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga corrisposto a scadenza predeterminata nel corso dell'espletamento dell'incarico.
2. In ogni caso il pagamento dei corrispettivi è subordinato alla verifica, da parte del Responsabile del servizio-Area, del corretto e puntuale adempimento dell'incarico da parte dell'affidatario ed alla attestazione della sua regolare esecuzione, mediante riscontro delle attività svolte e dei risultati ottenuti.

Art. 8 **Programma per incarichi di studio o ricerca e consulenze**

1. L'affidamento degli incarichi di studio, di ricerca o di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione, viene effettuato nel rispetto di un Programma approvato dal Consiglio Comunale, che può costituire oggetto di apposita deliberazione consiliare ovvero può essere contenuto nella relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 42, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 267/2000.
2. Agli effetti del presente articolo, per incarichi di studio, ricerca o consulenze si intendono:
 - a) incarichi consistenti nello svolgimento di un'attività di studio o di soluzione di questioni nell'interesse dell'Amministrazione, che si concluda con la consegna di una relazione scritta finale di illustrazione dei risultati, contenente le soluzioni proposte, ovvero di schemi di atti amministrativi o normativi;
 - b) incarichi di ricerca, cioè incarichi nei quali lo svolgimento delle prestazioni presuppone la preventiva definizione da parte dell'Amministrazione di un programma, nel quale sono specificati in modo articolato materie ed obiettivi che costituiranno oggetto dell'attività di approfondimento dell'incaricato;
 - c) incarichi per consulenze, consistenti in prestazioni professionali di esperti finalizzate a rendere per iscritto pareri, valutazioni, espressioni di giudizi in materie specifiche.

Art. 9
Limite di spesa

1. Il presente regolamento indica la spesa massima annuale sostenibile per gli incarichi ivi indicati.
2. La spesa massima annua non può superare complessivamente l'importo di € 35.000,00.
3. Il superamento dei limite di spesa ammissibile è consentito solo per esigenze straordinarie ed imprevedibili e, nel caso di consulenze, studi o ricerche, previa modifica degli atti di programmazione degli incarichi di cui all'art. 8, comma 1, del presente regolamento, approvati dal Consiglio Comunale per il periodo di competenza.

Art. 10
Pubblicità degli incarichi

1. I provvedimenti di incarico di cui al presente Regolamento, completi di indicazione dei soggetti percettori, ragione dell'incarico ed ammontare assegnato, vengono pubblicati sul sito *Web* del Comune, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 54, della legge 244/2007.

Art. 11
Controllo dell'organo di revisione e della Corte dei Conti

1. Gli atti di spesa per gli incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui all'art. 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di importo superiore a € 5.000,00 devono essere sottoposti al controllo della Sezione regionale della Corte dei Conti, secondo le modalità fissate dalla Sezione medesima.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione giunta n. 176 del 6.12.2005, esecutiva.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia, alle norme del codice civile e ai regolamenti comunali, per quanto applicabili.